



|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
|  | REGIONE DEL VENETO |          |
| giunta regionale – 10 <sup>a</sup> legislatura |                    |          |
| ALLEGATO A Dgr n.                              | del                | pag. 1/5 |

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA****LA REGIONE VENETO E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, LA CORTE D'APPELLO E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DELLA REGIONE VENETO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**

La Corte d'Appello di Venezia, con sede in Venezia – San Marco 3978, in persona del Presidente della Corte \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Corte d'Appello di Venezia, qui di seguito "Corte d'Appello";

e

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, con sede in Venezia – San Marco 4041, in persona del Procuratore Generale della Repubblica \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Procura Generale della Repubblica di Venezia, qui di seguito "Procura Generale";

e

la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede in Venezia – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, in persona del \_\_\_\_\_, qui di seguito "Regione del Veneto";

e

Il Ministero della Giustizia, in persona del \_\_\_\_\_, qui di seguito "Ministero della Giustizia";

**PREMESSO**

- che la Regione del Veneto, Il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia hanno stipulato in data 3 novembre 2016 un Protocollo d'Intesa per l'assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Venezia, con scadenza il 2 maggio 2018;
- che in data 02 maggio 2018 il Protocollo d'Intesa è stato rinnovato per altri due anni, con decorrenza dal 03 maggio 2018 fino al 02 maggio 2020, estendendo la partecipazione ai dipendenti di altri Enti pubblici del territorio Veneto, attraverso apposite iniziative della Regione del Veneto;
- che il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, con nota congiunta prot. n. 688 del 24 gennaio 2020 hanno proposto al Presidente della Regione Veneto e al Ministro della Giustizia il rinnovo dell'Intesa di cui al punto precedente;

**CONSIDERATO**

- che l'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari a seguito dell'Intesa stipulata il 3 novembre 2016, come prorogata il 2 maggio 2018, ha ricevuto un positivo riscontro da parte degli Uffici giudiziari assegnatari;
- che tale forma di collaborazione rappresenta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale coinvolto, all'interno di un contesto di razionale utilizzo delle risorse pubbliche;



3ee92a26



|            |        |     |          |  |
|------------|--------|-----|----------|--|
| ALLEGATO A | Dgr n. | del | pag. 2/5 |  |
|------------|--------|-----|----------|--|

- che le parti coinvolte manifestano, con la sottoscrizione della presente Intesa, la volontà di proseguire nell'attività di collaborazione tra istituzioni, finalizzata al miglioramento dell'efficienza degli uffici giudiziari;

#### VISTI

- L'articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- il Protocollo d'Intesa per l'assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Venezia, stipulato in data 3 novembre 2016 dalla Regione del Veneto, Il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia;
- il Protocollo d'Intesa rinnovato in data 2 maggio 2018 dalla Regione del Veneto, Il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, con il quale si è proceduto alla proroga di 24 mesi della precedente Intesa, contestualmente estendendo la partecipazione all'assegnazione temporanea presso gli Uffici giudiziari anche ai dipendenti di altri Enti pubblici del territorio Veneto, attraverso apposite iniziative della Regione del Veneto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

#### CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

#### Art. 1

#### Oggetto dell'intesa

Il Ministro della Giustizia, la Corte d' Appello, la Procura Generale, e la Regione del Veneto manifestano, con la presente intesa, la volontà di rinnovare per ulteriori 24 mesi l'Intesa per l'assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Venezia, stipulata in data 3 novembre 2016, con scadenza in data 2 maggio 2018, rinnovata in data 2 maggio 2018 con scadenza 2 maggio 2020, nei termini di cui agli articoli seguenti.



3ee92a26



|            |        |     |          |  |
|------------|--------|-----|----------|--|
| ALLEGATO A | Dgr n. | del | pag. 3/5 |  |
|------------|--------|-----|----------|--|

## Art. 2

### Modalità di attuazione

La Regione del Veneto, prima della scadenza di cui all'art. 1, previa richiesta da parte degli Uffici assegnatari e rinnovo del consenso da parte dei dipendenti assegnati, provvederà alla proroga delle assegnazioni già in essere presso gli Uffici giudiziari.

Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, la Regione del Veneto procederà a richiedere il rinnovo al consenso all'assegnazione temporanea alle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Le nuove richieste di personale saranno comunicate alla Regione del Veneto da parte della Corte d'Appello e della Procura Generale secondo le modalità previste nel protocollo stipulato il 3 novembre 2017.

La Regione del Veneto, per dare attuazione alle nuove richieste pervenute dagli Uffici giudiziari, provvederà alla pubblicazione di uno o più avvisi volti ad acquisire la disponibilità all'assegnazione temporanea di altri dipendenti regionali che manifestino l'assenso all'assegnazione stessa.

Gli avvisi di cui al capoverso precedente saranno estesi al personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto e in genere a tutti gli enti pubblici del territorio regionale, richiedendone agli enti stessi la pubblicazione sui relativi siti informatici.

I dipendenti candidatisi all'assegnazione in questione saranno avviati a colloquio conoscitivo con il rappresentante dell'Ufficio giudiziario interessato individuato dalla Corte d'Appello e dalla Procura Generale della Repubblica, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività da svolgere all'interno degli uffici giudiziari.

Sarà cura della Regione, inoltre, assicurarsi che il suddetto personale sia in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria quali le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I nominativi del personale selezionato saranno comunicati dalla Regione del Veneto alla Corte di Appello ed alla Procura Generale che provvederanno all'assegnazione presso gli uffici di rispettiva competenza del proprio Distretto.

La Regione del Veneto svolgerà funzioni di raccordo tra gli uffici giudiziari e gli altri enti pubblici i cui dipendenti manifestino la disponibilità all'assegnazione temporanea.

## Art. 3

### Gestione del personale

Il personale temporaneamente assegnato all'Ufficio giudiziario rimane alla dipendenza della Regione o dell'Ente di appartenenza, che provvede alla gestione del rapporto di lavoro assolvendo agli obblighi retributivi, giuridici e previdenziali, e svolge le proprie attività alle dipendenze funzionali dell'Ufficio giudiziario interessato, che fissa contenuti e modalità di esercizio delle funzioni nel rispetto della categoria di inquadramento.

Il personale assegnato agli Uffici giudiziari in base al presente protocollo d'intesa non potrà svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

La struttura giudiziaria presso la quale opera il dipendente assegnato collabora ai fini della gestione del rapporto di lavoro gravante sull'ente di appartenenza del dipendente medesimo, quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi



3ee92a26



|            |        |     |          |  |
|------------|--------|-----|----------|--|
| ALLEGATO A | Dgr n. | del | pag. 4/5 |  |
|------------|--------|-----|----------|--|

prospetti riepilogativi alla competente Struttura di provenienza per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso.

La prestazione lavorativa del personale temporaneamente assegnato sarà svolta nel rispetto delle misure già emanate o che saranno successivamente emanate dallo Stato per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla Struttura di appartenenza e la documentazione relativa alla malattia sarà inoltrata alla competente struttura; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto al competente Ufficio della Regione (o dell'Ente di originaria appartenenza) al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d'Appello o la Procura Generale che provvederanno a darne comunicazione alla Regione – nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Corte d'Appello e la Procura Generale si impegnano ad assicurare presso i singoli uffici giudiziari il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale assegnato.

Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione della presente convenzione, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia.

#### Art. 4

##### Oneri economici

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione o dell'Ente di provenienza del dipendente, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance, l'Ufficio Giudiziario di assegnazione dovrà esplicitare gli obiettivi da realizzare a sistema, coerenti con il progetto approvato; il Capo dell'Ufficio giudiziario invierà al competente Ufficio regionale (o dell'Ente di originaria appartenenza), sia gli obiettivi da realizzare che una relazione valutativa di ogni singolo soggetto coinvolto nel progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di valutazione.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati. Rimane a carico dell'Ente di appartenenza la copertura assicurativa INAIL e quella relativa alla responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 5

##### Formazione

La Corte d'Appello e la Procura Generale si impegnano a seguire ed assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale temporaneamente assegnato,



3ee92a26



|            |        |     |          |  |
|------------|--------|-----|----------|--|
| ALLEGATO A | Dgr n. | del | pag. 5/5 |  |
|------------|--------|-----|----------|--|

assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per un corretto coordinamento con i progetti formativi in atto.

#### Art. 6

##### Privacy e riservatezza

Il personale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte, e a tal fine l'Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.

#### Art. 7

##### Durata dell'assegnazione

Il periodo di assegnazione del personale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili per un periodo non eccedente la durata della presente intesa.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può risolvere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano ritenere venuti meno i requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

#### Art. 8

##### Decorrenza e durata dell'Intesa

La presente Intesa decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del rinnovo dell'Intesa sottoscritta il 2 maggio 2018, cioè dal 3 maggio 2020 e avrà durata massima di 24 mesi, salvo non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti. Può essere prorogata prima della scadenza.

Venezia/Roma

Per la Procura Generale della Repubblica

.....

Per la Corte d'Appello

.....

Per la Regione del Veneto

.....

Per il Ministero della Giustizia

.....



3ee92a26

